

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

numero:

85i

del:

2023-10-17

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate e altri soggetti interessati

Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2023: trasmissione domande entro 31 ottobre 2023

Come noto¹, per certi tipi di trasporto spetta un credito d'imposta per accise sul gasolio da trazione².

Ricordiamo inoltre che: il **credito di imposta non spetta** per i veicoli di categoria **euro 4 o inferiore**³.

Il rimborso in oggetto spetta⁴ anche per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2023 anche alle imprese esercenti attività di **trasporto turistico di persone mediante autobus** (ovvero "imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente")⁵ che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

1 Credito d'imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di **gasolio** da trazione consumato:

| Trimestre/ Periodo/oggetto | Euro per 1.000 litri | Periodo (litri riforniti nel periodo:) | Norma |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| 3° trimestre 2023 (credito ordinario) | 214,18 | 1.7.2023 - 30.9.2023 | nota Ag. Dogane n. 592285/RU/2023 |
| Luglio-agosto: (Autobus turistici) | 214,18 | 1.7.2023- 31.8.2023 | nota Ag. Dogane n. 210945/RU/2023 |

2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci⁶ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
 - (a) autotrasportatori **conto terzi**: condizione essenziale per il riconoscimento del credi-

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 62/2023

2 "Caro petrolio"

3 Art. 1, c. 630 Legge 27.12.2019, n. 160 ("Legge di bilancio 2020")

4 l'art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione e Nota n. 210945/RU/2023 Ag. Dogane

5 Ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218

6 Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

to d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;

- (b) autotrasportatori **conto proprio**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.⁷
- (c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
2. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto di persone / pubblico di vicinato e di linea⁸ (con esclusione dei veicoli della categoria M1⁹;
 3. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo a fune
 4. l'attività di trasporto di persone svolta da imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, **trasporto turistico** mediante autobus¹⁰ di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

3 Veicoli agevolati

Il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione in oggetto è riconosciuto per il gasolio consumato dai veicoli di categoria **almeno EURO 5¹¹ ovvero almeno EURO 6** se autobus turistici¹² (trasporto persone). Ciò dovrà essere oggetto di autocertificazione.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell'Unione Europea.

Il credito di imposta spetta solo se il richiedente ha la disponibilità del veicolo sulla base delle seguenti figure negoziali¹³ da stipulare in forma scritta:

| Titoli di disponibilità | in conto proprio | per conto terzi |
|--|------------------|-----------------|
| proprietà | si | si |
| locazione con facoltà di compera | si | si |
| leasing | si | si |
| acquisto con patto riservato dominio | si | si |
| usufrutto | si | si |
| noleggio senza conducente sino a 6.000 chili | si | si |

7 Comunicazione n. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane

8 enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009..

9 Esclusi i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da veicoli della categoria **M1**(aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) non ammessa dall'art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003,

10 ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218; Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; vedasi definizione per tali imprese all'art. 2 della citata Legge

11 Art. 1, c. 630 Legge 27.12.2019, n. 160 ("Legge di bilancio 2020")

12 Ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218: Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

13 Circolare Agenzia delle Dogane 4/D del 23.2.2016, e art. 31 c. 1, lett. a, Legge 298 del 6.6.1974

| | | |
|--|----|----|
| noleggio senza conducente a partire da 6.000 chili | no | si |
| comodato sulla base di un contratto scritto registrato | no | si |
| sublocazione | no | no |
| subcomodato | no | no |

4 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi¹⁴:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto **merci** devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura; come noto¹⁵ anche in caso di fattura elettronica¹⁶ occorre che la **targa** del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti risulti dalla stessa¹⁷;
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

5 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare¹⁸.

Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane¹⁹.

La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CD Rom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.²⁰ all'Agenzia delle Dogane²¹.

Per le **imprese comunitarie (non italiane)** obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia è competente a ricevere la domanda di rimborso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa²². Per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Dogane²³.

A tal proposito è necessario richiedere in precedenza all'Agenzia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del **3° trimestre 2023 al più tardi entro il 20.10.2023** in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

6 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico

14 Comunicazione n. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane

15 Vedasi nostra circolare n. 54 del 25.6.2018

16 Emessa ai sensi dell'art. 1, comma 917 della Legge 27.12.2017 n. 205

17 Come previsto dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018, ed anche ribadito nella Nota 69244/RU del 19.6.2018

18 Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000

19 <https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2023>

20 Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane

21 Manuale utente consultabile al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601304/4+Manuale+utente_Itrim2020.pdf/a15a13d0-fe43-42be-b02e-8d994fc78d48

22 <https://www.adm.gov.it/portale/articolazione-degli-uffici>

23 Vedasi la tabella allegata alla nota n. 34315/RU del 28.01.2020 o alla nota 96399/RU del 23.3.2020

bancario. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile²⁴ ai fini IRPEF/IRES, ma sconta l'IRAP.

6.1 Compensazione in F24

Dopo la presentazione della domanda, il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente (es. comunicazione scritta) oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso. In tal caso il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall'invio della domanda²⁵ fino al 31.12 dell'anno successivo²⁶. Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell'anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate. qualora invece il credito venga riconosciuto dagli uffici finanziari (Agenzia delle Dogane) esplicitamente (risposta scritta) entro il citato termine dei 60 giorni, la compensazione può essere fatta già a partire dalla data di approvazione.

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**. Le istruzioni per la compilazione di tale codice tributo prevedono²⁷:

- nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0323, individua il terzo trimestre 2023);
- nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.

Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta²⁸. Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo inoltre²⁹, che la compensazione orizzontale con modello F24 del credito di imposta in oggetto a partire dal 24 aprile 2017 può avvenire **soltanto** utilizzando i **canali telematici Entratel e Fiscoonline** dell'Agenzia delle Entrate.

Importante:

Informiamo che a partire dal 29.10.2018 l'Agenzia può sospendere³⁰, per un periodo fino a trenta giorni, l'esecuzione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; ciò con il fine di monitorare l'utilizzo del credito in compensazione. È quindi importante verificare immediatamente dopo la trasmissione della delega di pagamento F24, sulla quale avviene la compensazione, le apposite ricevute (di trasmissione e per l'avvenuta accettazione) trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha inviato il modello F24.

6.2 Accredito sul conto corrente bancario

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

7 Scadenze

Si elencano qui di seguito le scadenze:

24 Art. 2 del D.P.r.: 277/2000

25 Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000

26 Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000

27 Come previsto dalla risoluzione 133/E del 30.04.2002 e 39/E del 20.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate ovvero dalla comunicazione dell'Agenzia delle Dogane RU-57015 del 14.5.2015

28 Art. 61, comma 2, del DL 1/2012

29 Vedasi nostra circolare n. 57 del 11.05.2017

30 Art. 37, c. 49-ter DL 223/2006, e Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, n. 195385

| Trimestre/Periodo | Consegna/ trasmissione | Compensazione | | Rimborso |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | da | a | |
| Gennaio, Febbraio, Marzo 2023 | 02.05.2023 | 2.07.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
| Aprile, maggio, giugno 2023 | 31.07.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
| Luglio, agosto, settembre 2023 | 31.10.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2025 |

8 La dichiarazione

8.1 Quadro A-1

Essendo previsto **il limite quantitativo fissato in un litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile, **per ogni chilometro percorso**, il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore per la determinazione dell'**importo massimo rimborsabile**³¹.

Ciò comporta che dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna **“chilometri percorsi/h mezzo” del Quadro A-1**.

8.1.1 Compilazione della colonna "mezzo speciale "

La colonna **“MEZZO SPECIALE”** è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.

8.1.2 Compilazione del campo "KM percorsi / h mezzo speciale "

In questa colonna vanno indicati e fatti calcoli diversi a seconda della tipologia di mezzo speciale (Gruppi refrigeranti, Sistemi pneumatici di scarico) o non speciale (in tutti gli altri casi)³².

Nel caso di mezzi “normali” ovvero non mezzi speciali (nella colonna "tipo mezzi speciali" si indica il valore "0") si indicano i **chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1°luglio – 30 settembre 2023** (1° luglio al 31 agosto 2023 per gli autobus turistici).

Nel caso di **mezzi speciali** (Gruppi refrigeranti=1, Sistemi pneumatici di scarico=2) nella colonna "chilometri percorsi/h mezzo speciale" si indicano **le ore di funzionamento** dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre/periodo, quali registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto speciale.

Per ciascun veicolo una volta inseriti i litri e i chilometri il software calcola in automatico l'importo relativo secondo le nuove disposizioni normative³³ ed evidenzia in verde i valori delle colonne litri e km/h che concorrono all'individuazione dei “litri consumati agevolabili” riportati nella sezione dati contabili del frontespizio. L'importo calcolato non può essere modificato.

31 con l'art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”,

32 Vedasi direttiva dell'Agenzia delle Dogane n. 74668/RU del 12 marzo 2020

33 di cui all'art. 8, comma 1, del DL n. 124/2019

8.2 Quadro A-2 (trasporto turistico di persone): specificazioni

L'esercente attività di trasporto turistico di persone mediante autobus³⁴ compila il **Quadro A-2** appositamente dedicato all'inserimento dei dati afferenti i consumi di gasolio **che va dal 1° luglio al 31 agosto 2023**, effettuati dagli autobus ex Legge n. 218/2003, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

La colonna "MEZZI SPECIALI" (colonna 6) non è compilabile e deve essere obbligatoriamente valorizzata con l'indicazione "0 – No mezzo speciale".

Occorre inoltre allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi al beneficio (se non già comunicati in precedenza), riferiti a ciascuno di quelli riportati nel quadro A-2.

8.3 Apparecchi di distribuzione automatica

A decorrere dal 1° gennaio 2021³⁵ gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. "distributori minori") sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all'attribuzione del codice identificativo³⁶.


Qualora abbia presentato la suddetta comunicazione di attività ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, l'esercente compila nel **Quadro B** la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice identificato).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati:

- 1) Incarico al nostro studio dell'istanza di credito d'imposta per l'accisa sul gasolio.
- 2) Prospetto elenco consumi gasolio da compilare

³⁴ ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218

³⁵ come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95,

³⁶ Vedasi circolare Agenzia Dogane n. 47/2020 del 3 dicembre 2020

Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI

Denominazione
luogo e indirizzo:

Persona di riferimento.
telefono e E-Mail:

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

**Oggetto: Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2023:
trasmissione domande entro 31 ottobre 2023**

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

li

Nome/Firma

